



COMUNE DI NUORO

Settore AA.GG. e Personale

AVVISO PUBBLICO

PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA DI N 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO (CALDAISTA), CATEGORIA B3.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E PERSONALE

- VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 27/10/2010 con la quale si approva il Piano del Fabbisogno del Personale annualità 2010/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali”
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO** il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
- VISTO** il vigente Regolamento per la mobilità interna ed esterna dell’Ente;
- RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 2782 del 10/11/2010 con la quale viene approvato il presente avviso

RENDE NOTO

ART. 1-PROCEDURA DI MOBILITÀ

- 1. È intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere alla copertura a tempo pieno e indeterminato, con procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di un posto di collaboratore tecnico caldaista cat. B3.**

2. Lo svolgimento della procedura di mobilità di cui al punto 1 è condizionata alla conclusione, con esito negativo, delle procedure di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; pertanto, l'Amministrazione potrà non dare corso alle assunzioni previste dal presente bando.
3. La procedura di cui al presente bando è riservata a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- Diploma di scuola media inferiore;
- Essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni) con il profilo professionale di Esecutore tecnico caldaista cat. B3;
- Possesso del nulla osta dell'Ente di appartenenza;
- Possesso del patentino di primo grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili, rilasciato dall'Ispettorato provinciale del Lavoro ai sensi delle normative vigenti;
- Possesso della patente di guida cat. B.
- Non avere subito sanzioni nel biennio antecedente la pubblicazione del presente bando e non avere procedimenti disciplinari in corso.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare l'accertamento in ordine alle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di ammissione.

L'accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione dalla graduatoria dei concorrenti, fermo restando che le dichiarazioni false, rese sotto la responsabilità del dichiarante, comporteranno la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle relative sanzioni penali, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO

Lo stipendio iniziale annuo lordo è quello previsto per la categoria B3 dal vigente C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali, oltre alla tredicesima mensilità e, se ed in quanto dovuti, l'assegno per il nucleo familiare e le altre indennità previste dai vigenti C.C.N.L. Regioni EE.LL. e dagli accordi collettivi decentrati.

**ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. A pena di esclusione, la domanda di ammissione, debitamente firmata dal/la candidato/a in possesso dei suddetti requisiti e redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, dovrà **pervenire** tramite raccomandata A.R. o consegna a mano all'Ufficio del Protocollo dell'Ente entro il termine perentorio del **26/11/2010**; non farà fede il timbro postale;
2. Sul retro della busta il/la concorrente dovrà indicare il proprio nome, cognome ed indirizzo e dovrà apporre la seguente dicitura:
“Procedura di mobilità esterna per n. 1 Collaboratore tecnico caldaista cat. B3”.
3. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Non saranno prese in considerazione domande spedite o comunque pervenute all'Ente in data anteriore alla pubblicazione del presente bando;

ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Il/La candidato/a dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso e dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione, sotto la propria personale responsabilità,:
 - Nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza ;
 - Indirizzo cui vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione ed eventuale recapito telefonico;Ed inoltre:
 - a) Il Titolo di studio posseduto con indicazione del voto conseguito;
 - b) La Pubblica Amministrazione presso la quale presta servizio a tempo indeterminato con il profilo professionale di Collaboratore tecnico caldaista, precisando la posizione economica di inquadramento;
 - c) Di essere in possesso del patentino di primo grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili rilasciato dall'Ispettorato provinciale del Lavoro, ai sensi delle norme vigenti;
 - d) Di essere in possesso della patente di guida cat. B;

- e) Di non avere subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la pubblicazione del presente avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso ;
 - f) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente bando;
 - g) Di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale di Nuoro non concederà il nulla osta per un eventuale trasferimento presso altro Ente prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di assunzione;
 - h) Che le informazioni inserite nel curriculum vitae corrispondono al vero;
2. L'istanza di partecipazione dovrà essere corredata:
- dal curriculum professionale del/la candidato/a;
 - dal nulla osta dell'Ente di appartenenza
 - da una certificazione rilasciata dal suddetto Ente, nella quale dovranno essere specificati i periodi di malattia e dovranno essere fornite notizie in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari;
 - da un valido documento d'identità.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 18, del DLgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione è finalizzato unicamente all'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A.

ART. 7 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

1. Le domande spedite oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione.
2. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità l'omissione nella domanda:
 - del cognome, nome, residenza e/o domicilio del/la concorrente;
 - della firma del/la concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.
3. Qualora l'Ufficio Concorsi rilevi omissioni od imperfezioni sanabili, il/la candidato/a verrà invitato/a a provvedere alla regolarizzazione .
4. Qualora il/la candidato/a non regolarizzi la domanda di partecipazione, sarà escluso/a dalla procedura di mobilità.

5. Ove invece risulti provato che il/la candidato/a non è in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la procedura di mobilità, ne verrà disposta l'esclusione ai sensi del successivo 4° comma.
6. L'eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, disposta con determinazione del Dirigente AA.GG. e Personale, debitamente motivata, verrà comunicata al/lla candidato/a mediante lettera raccomandata A/R, specificando le modalità e i termini di impugnativa.

ART. 8 PROVE D'ESAME E GRADUATORIA

1. Così come previsto dal vigente Regolamento per la mobilità esterna, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 7/11/2000, le attitudini e le capacità dei concorrenti saranno accertate tramite un colloquio che verterà sulle materie inerenti l'attività lavorativa svolta e i compiti attribuiti alla categoria rivestita, anche alla luce dell'esperienza maturata. A conclusione del colloquio sarà steso il verbale che dovrà contenere il risultato argomentato dello stesso e il giudizio sintetico secondo la seguente scala di valori: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. La prova si intenderà superata con un giudizio di "sufficiente".
2. In caso di più richiedenti, rispetto ai posti disponibili per mobilità, si procederà a stendere una graduatoria, sulla base del risultato del colloquio e, in termini sussidiari, dell'esame e della valutazione del curriculum del/la richiedente effettuata ai sensi del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione (di cui all'Allegato A). Qualora si verificasse una situazione di parità determinata da un giudizio uguale nel colloquio e anche nel curriculum, sarà preferito il/la candidato/a più giovane di età;
3. A conclusione della procedura selettiva la graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;
4. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

ART. 9 CALENDARIO COLLOQUIO

1. Il colloquio si terrà in data 07/11/2010, alle ore 09.30 presso il Comune di Nuoro;
2. Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento d'identità; l'assenza equivarrà a rinuncia;
3. Eventuali variazioni relative alla data, ora e sede di svolgimento della prova, saranno comunicate personalmente ai candidati o pubblicate sul sito internet ufficiale dell'ente www.comune.nuoro.it, il 22/11/2010.

Art. 10 RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Nuoro si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente bando, con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati

L'Ente si riserva inoltre la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di procedere alla copertura di un numero di posti vacanti superiore rispetto a quello indicato nel presente avviso.

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura di mobilità di cui al presente avviso è la Rag. Luisella Muzzetto(Tel. 0784/216829).

Art. 12 NORMA FINALE

1. Ai dipendenti trasferiti per mobilità presso il Comune di Nuoro, l'Amministrazione non concederà il nulla osta per eventuale trasferimento presso altro Ente prima che siano trascorsi 5 anni dall'assunzione.
2. Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia di assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni.

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco Rosu

Estratto del Regolamento concorsi per la valutazione dei titoli

a) La ripartizione del punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli deve essere effettuata in modo che, con riferimento alle qualifiche funzionali previste dall'All. A) al d.P.R. 25 giugno 1983, n.347, come confermato dal d.P.R. 23 maggio 1987, n.268 ed integrato dal d.P.R. 3 agosto 1990, n.333 e successive modificazioni ed integrazioni apportate da leggi o contratti collettivi, siano realizzati rapporti fra i 4 gruppi che assicurino per le qualifiche funzionali V, VI, VII, VIII e per le qualifiche dirigenziali rispetto al totale:

- al Gruppo I titoli di studio, non più di punti 10;
- al Gruppo II titoli di servizio, non più di punti 15;
- al Gruppo III titoli vari, non più di punti 10;
- al Gruppo IV curriculum professionale, non più di punti 5.

5. Le riduzioni dei predetti massimi, necessarie per rendere il totale uguale a 30, dovranno essere distribuite in almeno 3 gruppi di titoli.

6. In riferimento all'art.7 del d.P.R.9 maggio 1994, n. 487, che stabilisce per l'accesso alle qualifiche funzionali 5ª, 6ª, 7ª e alla qualifica dirigenziale il punteggio, esso è fissato in 30/30.

Art.25

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo I - Titoli di studio - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.
2. Il punteggio viene ripartito come appresso:

CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

3. Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione minima di sufficienza, non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la votazione superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel titolo.
4. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risultante dal titolo in misura proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento per il titolo stesso. Per i titoli universitari la Commissione può ridurre di 1 e 2 decimi il punteggio ripartito con tale criterio, riservando la differenza così stabilita al titolo con votazione massima e lode.
5. Le votazioni espresse con giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l'uso corrente.

CLASSE B - TITOLI DI STUDIO ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO.

6. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purchè la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso.
7. Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti.

CLASSE C - TITOLI DI STUDIO NON ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO.

8. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca formazione culturale.
9. L'assegnazione del punteggio alle 3 classi avviene con criteri tali da assicurare che abbiano preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della formazione professionale attinente al profilo del posto a concorso.

Art.26

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo II - Titoli di servizio - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.
2. Il punteggio complessivo riservato al Gruppo viene ripartito in classi ed eventualmente in sottoclassi a seconda del soggetto presso il quale il servizio è stato prestato e del diverso livello professionale del servizio stesso.

3. La Commissione può stabilire un limite massimo di servizio valutabile in ciascuna classe, che è applicabile per tutti i servizi nella stessa compresi, indipendentemente dalla ripartizione per sottoclassi.
4. Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, Province, loro Consorzi, A.S.L., Stato, Regioni, Enti pubblici e, nelle ipotesi indicate al successivo 6° comma, presso Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private.
5. I servizi prestati presso Enti locali sono valutati, in base alle certificazioni presentate, rapportando le funzioni desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle qualifiche funzionali di cui all'All.A) del d.P.R. 25 giugno 1983, n.347 come confermato dal d.P.R. 13 maggio 1987, n.268 e dall'art.50 del d.P.R. 3 agosto 1990, n.333 e successive modificazioni ed integrazioni apportate da leggi o contratti collettivi. Per i servizi prestati presso lo Stato, le Regioni ed altri Enti pubblici che rientrano nell'ambito di quelli regolati dal d.lgs. n.29/1993, il raffronto viene effettuato con criteri analogici, tenendo conto di quanto previsto dai dd.P.R. che emanano le norme definite dai relativi accordi nazionali e delle relative leggi regionali, nonché dai successivi contratti collettivi.
6. I servizi prestati presso Enti pubblici diversi da quelli indicati al precedente 5° comma, Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private debbono essere valutati nei concorsi ai posti della qualifica direttiva. I servizi suddetti possono essere valutati anche nei concorsi alle altre qualifiche professionali purchè ciò sia espressamente previsto nel bando di concorso. Le prescrizioni relative alla documentazione di questi servizi, sopra richiamate, debbono essere riportate nei bandi di concorso alla qualifica direttiva e possono essere riportate nei bandi relativi alle altre qualifiche, qualora l'Amministrazione ritenga che la Commissione Giudicatrice debba valutare i servizi stessi.
7. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al precedente 3° comma sono ammessi a valutazione i servizi prestati, con esclusione delle frazioni di mese. Nell'ambito della stessa classe o sottoclasse tali frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore al mese. Ai servizi a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.
8. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche che non risultino inferiori di oltre tre livelli a quella cui si riferisce il concorso.
9. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al 3° comma sono prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnato al Gruppo e, nell'ambito di esso, alla classe.

Art.27

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo III - Titoli vari - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.
2. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione in questo Gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nel primo e secondo Gruppo.
3. Sono comunque valutate:
 - a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a concorso;
 - b) le specializzazioni conseguite in attività connesse con l'espletamento delle funzioni del posto messo a concorso (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, informatica, patenti, ecc.);
 - c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso;
 - d) l'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella a concorso.
4. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b) e c) del precedente 3° comma viene effettuata allorchè tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi viene conseguita.
5. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo III di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di equità con il valore, in punteggi, attribuito ai titoli valutati nei Gruppi I e II.

Art.28

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - viene effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel Curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.
2. La Commissione tiene particolarmente conto:
 - a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;
 - b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli.
3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.
4. Per i concorsi interni il punteggio da attribuirsi al Curriculum professionale deve tener conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 2 anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.

ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA

2. Il/La candidato/a dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso e dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione, sotto la propria personale responsabilità,:

- Nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza ;
- Indirizzo cui vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione ed eventuale recapito telefonico;

Ed inoltre:

- i) Il Titolo di studio posseduto con indicazione del voto conseguito;
- j) La Pubblica Amministrazione presso la quale presta servizio a tempo indeterminato con il profilo professionale di Collaboratore tecnico caldaista, precisando la posizione economica di inquadramento;
- k) Di essere in possesso del patentino di primo grado di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili rilasciato dall'Ispettorato provinciale del Lavoro, ai sensi delle norme vigenti;
- l) Di essere in possesso della patente di guida cat. B;
- m) Di non avere subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente la pubblicazione del presente avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso ;
- n) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente bando;
- o) Di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale di Nuoro non concederà il nulla osta per un eventuale trasferimento presso altro Ente prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di assunzione;
- p) Che le informazioni inserite nel curriculum vitae corrispondono al vero;

2. L'istanza di partecipazione dovrà essere corredata:

- dal curriculum professionale del/lla candidato/a;
- dal nulla osta dell'Ente di appartenenza
- da una certificazione rilasciata dal suddetto Ente, nella quale dovranno essere specificati i periodi di malattia e dovranno essere fornite notizie in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari;
- da un valido documento d'identità.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

3. Ai sensi dell'art. 18, del DLgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione è finalizzato unicamente all'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A.

ART. 7 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

7. Le domande spedite oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione.
8. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità l'omissione nella domanda:
 - del cognome, nome, residenza e/o domicilio del/la concorrente;
 - della firma del/la concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.
9. Qualora l'Ufficio Concorsi rilevi omissioni od imperfezioni sanabili, il/la candidato/a verrà invitato/a a provvedere alla regolarizzazione .
10. Qualora il/la candidato/a non regolarizzi la domanda di partecipazione, sarà escluso/a dalla procedura di mobilità.
11. Ove invece risulti provato che il/la candidato/a non è in possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la procedura di mobilità, ne verrà disposta l'esclusione ai sensi del successivo 4° comma.
12. L'eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, disposta con determinazione del Dirigente AA.GG. e Personale, debitamente motivata, verrà comunicata al/lla candidato/a mediante lettera raccomandata A/R, specificando le modalità e i termini di impugnativa.

ART. 8 PROVE D'ESAME E GRADUATORIA

2. Così come previsto dal vigente Regolamento per la mobilità esterna, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 7/11/2000, le attitudini e le capacità dei concorrenti saranno accertate tramite un colloquio che verterà sulle materie inerenti l'attività lavorativa svolta e i compiti attribuiti alla categoria rivestita, anche alla luce dell'esperienza maturata. A conclusione del colloquio sarà steso il verbale che dovrà contenere il risultato argomentato dello stesso e il giudizio sintetico secondo la seguente scala di valori:

insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. La prova si intenderà superata con un giudizio di “sufficiente”.

5. In caso di più richiedenti , rispetto ai posti disponibili per mobilità, si procederà a stendere una graduatoria, sulla base del risultato del colloquio e, in termini sussidiari, dell’esame e della valutazione del curriculum del/la richiedente effettuata ai sensi del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione (di cui all’Allegato A) . Qualora si verificasse una situazione di parità determinata da un giudizio uguale nel colloquio e anche nel curriculum, sarà preferito il/la candidato/a più giovane di età;
6. A conclusione della procedura selettiva la graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente;
7. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

ART. 9 CALENDARIO COLLOQUIO

3. Il colloquio si terrà in data 07/11/2010, alle ore 09.30 presso il Comune di Nuoro;
4. Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento d’identità; l’assenza equivarrà a rinuncia;
3. Eventuali variazioni relative alla data, ora e sede di svolgimento della prova, saranno comunicate personalmente ai candidati o pubblicate sul sito internet ufficiale dell’ente www.comune.nuoro.it, il 22/11/2010.

Art. 10 RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Nuoro si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente bando, con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati

L’Ente si riserva inoltre la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di procedere alla copertura di un numero di posti vacanti superiore rispetto a quello indicato nel presente avviso.

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura di mobilità di cui al presente avviso è la Rag. Luisella Muzzetto(Tel. 0784/216829).

Art. 12 NORMA FINALE

3. Ai dipendenti trasferiti per mobilità presso il Comune di Nuoro, l'Amministrazione non concederà il nulla osta per eventuale trasferimento presso altro Ente prima che siano trascorsi 5 anni dall'assunzione.
4. Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia di assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni.

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco Rosu

Estratto del Regolamento concorsi per la valutazione dei titoli

b) La ripartizione del punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli deve essere effettuata in modo che, con riferimento alle qualifiche funzionali previste dall'All. A) al d.P.R. 25 giugno 1983, n.347, come confermato dal d.P.R. 23 maggio 1987, n.268 ed integrato dal d.P.R. 3 agosto 1990, n.333 e successive modificazioni ed integrazioni apportate da leggi o contratti collettivi, siano realizzati rapporti fra i 4 gruppi che assicurino per le qualifiche funzionali V, VI, VII, VIII e per le qualifiche dirigenziali rispetto al totale:

- al Gruppo I titoli di studio, non più di punti 10;
- al Gruppo II titoli di servizio, non più di punti 15;
- al Gruppo III titoli vari, non più di punti 10;
- al Gruppo IV curriculum professionale, non più di punti 5.

5. Le riduzioni dei predetti massimi, necessarie per rendere il totale uguale a 30, dovranno essere distribuite in almeno 3 gruppi di titoli.

6. In riferimento all'art.7 del d.P.R.9 maggio 1994, n. 487, che stabilisce per l'accesso alle qualifiche funzionali 5^a, 6^a, 7^a e alla qualifica dirigenziale il punteggio, esso è fissato in 30/30.

Art.25

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo I - Titoli di studio - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.

2. Il punteggio viene ripartito come appresso:

CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

3. Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione minima di sufficienza, non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la votazione superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel titolo.

4. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risultante dal titolo in misura proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento per il titolo stesso. Per i titoli universitari la Commissione può ridurre di 1 e 2 decimi il punteggio ripartito con tale criterio, riservando la differenza così stabilita al titolo con votazione massima e lode.

5. Le votazioni espresse con giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l'uso corrente.

CLASSE B - TITOLI DI STUDIO ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO.

6. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purchè la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso.

7. Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti.

CLASSE C - TITOLI DI STUDIO NON ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO.

8. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca formazione culturale.

9. L'assegnazione del punteggio alle 3 classi avviene con criteri tali da assicurare che abbiano preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della formazione professionale attinente al profilo del posto a concorso.

Art.26

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo II - Titoli di servizio - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.

2. Il punteggio complessivo riservato al Gruppo viene ripartito in classi ed eventualmente in sottoclassi a seconda del soggetto presso il quale il servizio è stato prestato e del diverso livello professionale del servizio stesso.

3. La Commissione può stabilire un limite massimo di servizio valutabile in ciascuna classe, che è applicabile per tutti i servizi nella stessa compresi, indipendentemente dalla ripartizione per sottoclassi.

Ufficio concorsi: Tel. 0784/216829-Fax 0784/33288-e-mail: personale@comune.nuoro.it

4. Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, Province, loro Consorzi, A.S.L., Stato, Regioni, Enti pubblici e, nelle ipotesi indicate al successivo 6° comma, presso Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private.

5. I servizi prestati presso Enti locali sono valutati, in base alle certificazioni presentate, rapportando le funzioni desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle qualifiche funzionali di cui all'All.A) del d.P.R. 25 giugno 1983, n.347 come confermato dal d.P.R. 13 maggio 1987, n.268 e dall'art.50 del d.P.R. 3 agosto 1990, n.333 e successive modificazioni ed integrazioni apportate da leggi o contratti collettivi. Per i servizi prestati presso lo Stato, le Regioni ed altri Enti pubblici che rientrano nell'ambito di quelli regolati dal d.lgs. n.29/1993, il raffronto viene effettuato con criteri analogici, tenendo conto di quanto previsto dai dd.P.R. che emanano le norme definite dai relativi accordi nazionali e delle relative leggi regionali, nonchè dai successivi contratti collettivi.

6. I servizi prestati presso Enti pubblici diversi da quelli indicati al precedente 5° comma, Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private debbono essere valutati nei concorsi ai posti della qualifica direttiva. I servizi suddetti possono essere valutati anche nei concorsi alle altre qualifiche professionali purchè ciò sia espressamente previsto nel bando di concorso. Le prescrizioni relative alla documentazione di questi servizi, sopra richiamate, debbono essere riportate nei bandi di concorso alla qualifica direttiva e possono essere riportate nei bandi relativi alle altre qualifiche, qualora l'Amministrazione ritenga che la Commissione Giudicatrice debba valutare i servizi stessi.

7. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al precedente 3° comma sono ammessi a valutazione i servizi prestati, con esclusione delle frazioni di mese. Nell'ambito della stessa classe o sottoclasse tali frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore al mese. Ai servizi a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.

8. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche che non risultino inferiori di oltre tre livelli a quella cui si riferisce il concorso.

9. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al 3° comma sono prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnato al Gruppo e, nell'ambito di esso, alla classe.

Art.27

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo III - Titoli vari - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.

2. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione in questo Gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nel primo e secondo Gruppo.

3. Sono comunque valutate:

e) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a concorso;

f) le specializzazioni conseguite in attività connesse con l'espletamento delle funzioni del posto messo a concorso (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, informatica, patenti, ecc.);

g) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso;

h) l'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella a concorso.

4. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b) e c) del precedente 3° comma viene effettuata allorchè tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi viene conseguita.

5. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo III di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di equità con il valore, in punteggi, attribuito ai titoli valutati nei Gruppi I e II.

Art.28

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - viene effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel Curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.

2. La Commissione tiene particolarmente conto:

c) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;

d) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli.

3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

4. Per i concorsi interni il punteggio da attribuirsi al Curriculum professionale deve tener conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 2 anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso.